

# **REVISIONE DEI PROTOCOLLI SANITARI**



Sulla base delle ultime disposizioni legislative e delle attuali Linee guida della Società Scientifica di Medicina del Lavoro, e sulla base delle indicazioni del Medico Coordinatore Centrale sentiti i Medici Competenti Territoriali, sono stati aggiornati i Protocolli Sanitari vigenti, quali misure di tutela nei confronti dei lavoratori esposti a rischio.



La principale novità oggetto della revisione, è l'introduzione del Protocollo Sanitario relativo agli accertamenti di verifica dell'assenza di alcol - dipendenza (Protocollo Sanitario codice 05), rivolto ai seguenti lavoratori:

- Addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B,C,D,E;
- Addetti alla guida di macchine di movimentazione merci quali carrelli elevatori con uomo a bordo;
- Altre lavorazioni/mansioni evidenziate nel DVR.



Il citato Protocollo Sanitario relativo agli accertamenti di verifica dell'assenza di alcoldipendenza (Protocollo Sanitario codice 05), è stato predisposto - in attesa dell'emanazione dell'Accordo Stato Regioni di cui all'art. 41, comma 4 bis del DLgs.81/08 e s.m.i. - in virtù del Provvedimento del 16 marzo 2006 Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.



Detto provvedimento del 16 marzo 2006 riguarda:

- intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125;
- intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540) (G.U. n. 75 del 30-03-2006).



L'attuale predisposto Protocollo Sanitario relativo agli accertamenti di verifica dell'assenza di alcoldipendenza ( Protocollo Sanitario codice 05), redatto in linea al citato Provvedimento del 16 marzo 2006, potrebbe comunque essere suscettibile di ulteriori modifiche a seguito dell'emanazione dell'Accordo Stato Regioni di cui all'art. 41, comma 4 bis del DLgs.81/08 e s.m.i.



- ➔ Protocollo 1 : Movimentazione Manuale dei Carichi
  - ❑ Periodicità biennale
  - ❑ Visita medica
  - ❑ A giudizio del MCT e in caso di prima visita: accertamenti integrativi



→ Protocollo 2 : Videoterminale

- ❑ Periodicità : biennale dal 50° anno di età e per gli idonei con prescrizione; quinquennale negli altri casi
- ❑ Visita medica + esame ergoftalmologico - visiotest





→ Protocollo 3: lavoro notturno

- ❑ Periodicità : biennale
- ❑ Visita medica
- ❑ A giudizio del MCT, in caso di 1^ visita e in caso di necessità di approfondimenti diagnostici: accertamenti integrativi



→ Protocollo 4: assenza di tossicodipendenza

- ❑ Periodicità: annuale
- ❑ Visita medica mirata
- ❑ Accertamenti di 1° livello
- ❑ Eventuale invio al SERT per accertamenti di 2° livello

